



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 216 C. 12 D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Quadro normativo

Art. 4 – Composizione e requisiti della commissione

Art. 5 - Nomina della commissione

Art. 6 - Membri interni ed esterni della commissione

Art. 7 - Obblighi a carico dei membri della commissione interessati dal procedimento

Art. 8 - Procedure con Offerta Economicamente più vantaggiosa – Ambito di attività dell'organo amministrativo (Seggio di gara o RUP) e della Commissione

Art. 9 - Partecipazione della commissione alla fase di verifica di anomalia dell'offerta

Art. 10 - Compensi e rimborsi spese

Art. 11 - Forme di pubblicità

Art. 12 - Norme di rinvio e validità temporale delle norme transitorie



Art. 1 - Finalità

Il presente documento (d'ora in avanti "Regolamento") definisce criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici in materia di appalti, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività dell'azione amministrativa dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e delle normative di legge e regolamentari vigenti.

A tali criteri è necessario attenersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216, comma 12, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.

Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle gare d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Esso continuerà a trovare applicazione anche a seguito dell'istituzione presso l'ANAC dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici¹, in tutti i casi in cui si procederà alla nomina di uno o più componenti di Commissioni giudicatrici interne all'Agenzia nell'ambito delle procedure di scelta del contraente²:

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria³;
- di non particolare complessità effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione⁴.

Art. 3 - Quadro normativo

La nomina dei componenti interni delle Commissioni giudicatrici dell'ASPAL per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è disciplinata dalla normativa vigente ed in particolare dalle seguenti disposizioni:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- Linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 con Deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Linee guida n. 5 dell'ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizioni degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", nella parte non disciplinata dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", nella parte non disciplinata dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

¹ Art. 78 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

² In questi casi si esercita la facoltà prevista dall'art. 77, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

³ Art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

⁴ Art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

- L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Codice di procedura civile;
- Regolamento Generale ASPAL concernente la Selezione delle Commissioni di Valutazione.

Art. 4 - Composizione e requisiti della commissione

I membri debbono essere scelti in numero dispari, non superiore a 5, tra dirigenti e funzionari, in possesso di comprovata esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.

La Commissione è costituita da esperti che possono avere specializzazioni attinenti l’attività valutativa da svolgere, in grado di fornire apporto specialistico alle valutazioni per quanto di rispettiva specifica esperienza e professionalità, attingendo ove possibile dai Servizi dell’Agenzia, applicando il principio generale della rotazione degli incarichi.

Per l’assunzione dell’incarico è richiesta l’assenza di cause di incompatibilità⁵, di conflitto di interessi⁶ o di qualsivoglia causa di astensione⁷. Appena nominati i partecipanti alla procedura (e comunque prima dell’avvio delle operazioni della commissione) devono rilasciare e sottoscrivere la relativa dichiarazione.

Art. 5 - Nomina della commissione

L’atto di nomina formale della commissione di gara nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è di competenza del Direttore Generale dell’Agenzia su richiesta del RUP⁸, il quale deve indicare se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni, ovvero se sia necessario rivolgersi a personale esterno all’Amministrazione.

Il Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzione beni mobili e immobili dovrà procedere a redigere diversi elenchi di candidati commissari suddivisi per categorie di beni e servizi (V. Allegato 1), che resteranno in vigore nelle more dell’attivazione presso l’ANAC dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici oppure, in alternativa, potrà avvalersi delle procedure previste dal regolamento generale per le Commissioni di valutazione dell’ASPAL; il medesimo Servizio predisporrà i provvedimenti che saranno ritenuti necessari per la tenuta degli elenchi e la verifica dei requisiti dei candidati commissari.

⁵ Commi 4 e 5 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

⁶ Art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

⁷ Art. 51 del c.p.c.

⁸ Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 con Deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017: lettera p) del paragrafo 5.1.4 relativamente ai “Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento” e lettera d) del paragrafo 8.1 relativamente ai “Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della Commissione conferisce anche l'incarico di Presidente.

Art. 6 - Membri interni ed esterni della commissione

La commissione è costituita, di norma, da personale dell'ASPAL.

Il RUP propone la nomina di membri esterni al personale dell'ASPAL nei seguenti casi:

- accertata carenza di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato;
- assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
- per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili⁹.

I commissari esterni di norma sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) personale dell'Amministrazione regionale del Sistema Regione¹⁰;
- 2) altre Amministrazioni pubbliche;
- 3) professori universitari di ruolo scelti nell'ambito di un elenco, formato sulla base di elenchi di candidati forniti dalle Facoltà di appartenenza;
- 4) attingendo dagli elenchi di professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali.

Qualora si ritenga opportuno proporre la nomina di uno o più commissari con altre modalità, queste devono essere debitamente motivate e formalizzate nella proposta di Determinazione alla Direzione Generale.

Art. 7 - Obblighi a carico dei membri della commissione interessati dal procedimento

La partecipazione dei dipendenti dell'ASPAL alle commissioni di gara è obbligatoria.

I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario devono:

- svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate¹¹;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

La violazione delle prescrizioni di cui sopra è valutabile in ogni ambito e sede competente.

L'attività di commissario è prioritaria rispetto agli altri compiti di istituto, dev'essere svolta nei tempi previsti dalle tempistiche di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari) ed è di diritto inserita tra gli obiettivi attribuiti al commissario nell'annualità di riferimento, ai fini della valutazione della produttività individuale.

I dirigenti dei Servizi cui i commissari sono assegnati stabilmente sono tenuti ad adottare ogni misura idonea a garantire che essi possano partecipare alle attività della commissione fino a che l'incarico non sia stato portato a conclusione.

Qualora il Presidente e/o un componente della commissione reiteri la propria assenza ingiustificata per tre volte nel corso di una procedura, lo stesso sarà sostituito e il fatto dovrà essere comunicato dal

⁹ Artt. 42 e 77 (commi 6 e 9) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

¹⁰ Così come definito dall'art. 1 della Legge Regionale 25 novembre 2014, n.24 recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione".

¹¹ Vedere D.G.R. n. 3/7 del 31.01.2014 e relativi Allegati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al titolare dell'azione disciplinare per le valutazioni di competenza.

Nel caso l'assenza sia dovuta ad un grave ed oggettivo impedimento, si procederà alla sostituzione del componente interessato.

Le commissioni devono comunque terminare i lavori entro il termine (eventualmente prorogabile una sola volta) stabilito dal RUP.

Gli obblighi dei componenti della commissione e dei Responsabili delle strutture di cui essi fanno parte sono riferiti anche ai casi in cui la commissione sia stata costituita nell'ambito di gare che debbono essere esperite da Consip Spa o da CAT Sardegna nell'interesse di ASPAL.

Art. 8 - Procedure con Offerta Economicamente più vantaggiosa – Ambito di attività dell'organo amministrativo (Seggio di gara o RUP) e della Commissione

La fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un organo amministrativo (seggio di gara o RUP), nominato su proposta del Direttore del Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili, cui è attribuita la responsabilità della procedura d'acquisizione. La procedura si esplica come segue:

- seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta;
- sedute riservate relativa all'esame di merito della documentazione amministrativa e di gestione del relativo processo (eventuale soccorso istruttorio) fino all'ammissione/esclusione dei concorrenti.

La commissione di gara è competente all'esame e alla valutazione delle offerte tecnico-economiche. Essa svolge la propria attività come segue:

- eventuale seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta;
- sedute riservate relative all'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo processo fino all'ammissione/esclusione dell'offerta alla fase successiva, con espressione del giudizio relativamente alle offerte valide, da pubblicarsi prima dell'accesso alle offerte economiche;
- seduta pubblica di accesso alle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale (rispetto della base d'asta, esatte modalità di presentazione dell'offerta, firma, etc.);
- sedute riservate relative alle valutazioni sulla congruità delle offerte ai sensi del successivo art. 9 (qualora il RUP richieda il supporto della Commissione).

Art. 9 - Partecipazione della commissione alla fase di verifica di anomalia dell'offerta

La valutazione delle offerte, dal punto di vista economico, oltre che da quello tecnico, è di competenza, in prima istanza, della commissione giudicatrice¹².

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara¹³.

Ove la commissione giudicatrice, in seduta riservata, ritenga che l'offerta necessiti di verifica di congruità, ne informerà il RUP, il quale potrà attivare il procedimento di verifica dell'anomalia, che sarà condotto dalla commissione stessa, in qualità di ausiliaria e consulente del RUP. Di tale procedimento si dovranno redigendo appositi verbali che dovranno essere trasmessi al RUP.

¹² Art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

¹³ Art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Il procedimento si conclude con provvedimento del RUP su istruttoria eventuale della commissione che dichiara:

- a) la congruità dell'offerta;
- b) la non congruità e sostenibilità della offerta.

In caso di accertamento di non congruità dell'offerta, il procedimento è ripetuto fino a che non si individui un'offerta valida e congrua o fino a quando non sia esaurita la graduatoria.

Nel caso in cui nessuna offerta sia considerata valida e congrua si proclamerà deserta la gara.

In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il procedimento di cui sopra deve essere descritto nella proposta di aggiudicazione formulata al soggetto competente.

In ogni caso, il RUP e la commissione devono operare attenendosi alle linee guida ANAC applicabili; ogni problema operativo deve essere risolto applicando in primis le linee guida ANAC.

Art. 10 - Compensi e rimborsi spese

Ai membri interni ed esterni delle commissioni si applicano le norme di cui alla Legge Regionale 22 giugno 1987, n. 27 recante "Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale" e ss.mm.ii..

I membri delle commissioni, interni ed esterni, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività di commissione, pagabili previa rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa.

È facoltà del responsabile del procedimento, previa verifica della compatibilità con la normativa vigente nelle materie di propria pertinenza e sotto la propria responsabilità, riconoscere un'indennità di partecipazione alle sedute di Commissione.

I costi della commissione sono compresi nel quadro economico dell'intervento.

Art. 11 - Forme di pubblicità

Al fine di garantire la massima trasparenza la composizione della commissione e i curricula dei singoli componenti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ASPAL e sul sito del MIT¹⁴; sono comunque rispettati gli altri obblighi di pubblicazione del provvedimento di nomina della commissione (ad esempio, pubblicazione nell'elenco delle determinazioni dirigenziali).

Insieme al provvedimento di nomina della commissione sono pubblicati i curricula dei singoli commissari; il provvedimento di nomina può dare atto del fatto che uno, più o tutti i curricula dei singoli componenti sono già pubblicati nel sito internet dell'Agenzia.

Delle avvenute pubblicazioni si dà atto nei verbali di gara.

Art. 12 - Norme di rinvio e validità temporale delle norme transitorie

Per quanto non previsto dalle specifiche linee guida ANAC e dalle presenti norme transitorie si applicano in via analogica, in ordine di prevalenza, le previsioni del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (con particolare riferimento all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 77), e in subordine le previsioni seppur abrogate, del D.lgs. n. 163/2006 e del DPR. n. 207/2010.

Le presenti norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

¹⁴ In conformità a quanto disposto dall'art. 29 comma 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Allegato 1: Aree di competenza

Nelle procedure di affidamento con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti interni delle Commissioni giudicatrici sono nominati dall'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro sulla base delle competenze e delle esperienze possedute in relazione all'oggetto della procedura, nonché sulla base delle competenze e delle esperienze comunque necessarie ai fini di una compiuta valutazione tecnico/economica delle offerte, ivi inclusi gli inerenti profili in materia ambientale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ulteriori aspetti rilevanti nella singola fattispecie.

Le competenze e le esperienze richieste ai componenti interni delle Commissioni giudicatrici potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una o più delle seguenti aree:

	AREA DI COMPETENZA
1	Informatica, elettronica e telecomunicazioni (fornitura e servizi di manutenzione hardware e software; servizi di sviluppo software, di telefonia e trasmissione reti-dati, etc.)
2	Lavori e servizi di ingegneria; servizi architettonici
3	Conduzione e manutenzione di immobili e impianti; arredo e allestimento di uffici; pulizie
4	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
5	Servizi di guardiania e vigilanza
6	Servizi bancari, finanziari, assicurativi, postali
7	Logistica e trasporto
8	Formazione
9	Somministrazione di lavoro
10	Consulenze (processi, formazione, ricerca, etc.)

Tutti gli incarichi di componente interno di Commissione giudicatrice conferiti sono annotati in apposito Registro indicante:

- il nominativo del soggetto incaricato;
- la direzione/funzione/unità organizzativa di appartenenza;
- l'oggetto della procedura ad evidenza pubblica;
- l'area di competenza/esperienza;
- la data di conferimento incarico;
- ulteriori eventuali annotazioni (indisponibilità, sostituzione, sopravvenuta incompatibilità, etc.).